

REGIONE VENETO



ENTE PARCO NATURALE
REGIONALE DEL FIUME SILE

PIANO AMBIENTALE
SETTORE "ATTIVITA' PRODUTTIVE"

allegato "H"
alle Norme di Attuazione

**REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
DI PISCICOLTURA**

INTRODUZIONE

Gli elementi di analisi che coinvolgono il settore acquacoltura, spaziano dalla potenzialità produttiva che deve interfacciarsi con le dinamiche e le varianti del mercato, alla salvaguardia ed al rispetto dell'ambiente nonché agli aspetti sanitari e alle esigenze di diversificazione produttiva.

Attualmente l'intensificazione delle produzioni ha generato, come per altre forme di zootecnia intensiva, esternalità negative che possono incidere sulla qualità degli ecosistemi. Dunque, da un lato l'acquacoltura deve fronteggiare investimenti per nuove tecnologie per contenere migliorare la produttività e comprimere i costi e, dall'altro, deve dar luogo a nuovi investimenti per limitare gli impatti ambientali.

La Legge Istitutiva del Parco 8/91 all'art. 2 richiama le proprie finalità citando “lo sviluppo socio-economico delle attività esistenti entro il proprio perimetro, compatibilmente con le esigenze di tutela, con particolare riferimento alle attività connesse all'agricoltura e piscicoltura che concorrono a determinare il paesaggio agricolo e fluviale, creando migliori condizioni di vita e abitative per le collettività locali”.

Gli allevamenti ittici sono presenti da decenni nell'ambito del perimetro del Parco e rappresentano una discreta voce nella P.L.V. della zona, con un discreto impiego di manodopera locale.

In alcuni casi negli ambiti con rilevanti significati ambientali, visuali, storico-culturali, la permanenza della conduzione agricola e gli insediamenti delle attività di piscicoltura hanno rappresentato una preservazione del territorio, frapponendosi come cuscinetto per altre attività in zone limitrofe di carattere residenziale o di altri settori produttivi a maggiore incidenza ambientale.

Le finalità dell'Ente Parco, di salvaguardia delle attività di acquacoltura, a tutti gli effetti attività agricola (L. 102/92) si contrappongono giustamente alle finalità ambientali, dove oggetto di tutela prevalente sono individuati gli aspetti quali quantitativi delle acque e del territorio naturale, le comunità biologiche presenti, la struttura ed il mantenimento del continuum fluviale.

Nell'area ricadente all'interno del Parco del Sile gli impianti di piscicoltura sono prevalentemente destinati all'allevamento della trota iridea in forma intensiva – semi intensiva per altre specie, e sono localizzati in aree di estremo interesse naturalistico ed ecologico. Nel territorio del Parco l'impatto dell'attività di piscicoltura, se intensiva o semi intensiva, diventa rilevante sia per quanto riguarda la qualità dell'effluente finale, sia per le metodiche e le strutture di derivazione delle acque destinate al sostentamento dell'allevamento.

Conseguentemente all'art. 25 delle norme di attuazione del Parco vengono individuati come elementi detrattori del paesaggio anche gli impianti di itticoltura, che devono necessariamente e specificatamente essere disciplinati.

Il presente elaborato ha lo scopo di dettare delle norme per l'esercizio delle attività di piscicoltura, secondo quanto citato dalla L.R. 8/91, articolo 3, comma 3, lettera n): modalità per l'esercizio delle attività di piscicoltura anche mediante apposito regolamento.

Nella stesura della bozza di modalità d'esercizio – regolamento, è stata fatta una verifica del numero delle peschiere all'interno del Parco del Sile, delle concessioni/scarichi delle acque e produttività aziendale. La consultazione delle analisi chimiche fatte dalle pisciculture, fa notare che tutti gli allevamenti scaricano dentro i limiti di legge. In alcune situazioni viene migliorata l'acqua utilizzata per l'allevamento rispetto a quella che entra dal Sile, anche se grazie all'ausilio dei pozzi o all'impianto di ossigenazione presente su quasi tutti gli allevamenti ittici.

A tale proposito non vi sono ancora dati definitivi per la quantificazione del prelievo idrico e successiva restituzione per impianto, ma con il rinnovo delle concessioni per l'evoluzione della normativa vigente, tali valori potranno essere in futuro disponibili. Sono state prese informazioni sul ciclo produttivo effettuato, metodologie ed aspetti gestionali dell'allevamento ittico (analisi del ciclo produttivo e di tecniche disponibili applicate in zona), specie di pesci che vengono allevate, mangimi utilizzati, pulizie vasche, ecc...con particolare riguardo su sistemi adottati per la riduzione dell'impatto ambientale.

Un punto fondamentale del regolamento, su cui vale la pena di soffermarsi con alcune spiegazioni, dovrà essere la possibile coesistenza dell'attività produttiva, anche intensiva, con azioni compatibili per le attività di acquacoltura, con il fine di raggiungere un traguardo sicuramente ad alta valenza ambientale, quale la Certificazione EMAS – (Regolamento CE 761/2001) o la Certificazione ambientale (ISO 14001).

L'adesione a regolamenti comunitari in campo ambientale (es. EMAS 761/01 Eco-Management and Audit Scheme, International Organization for Standardization UNI EN ISO140001) sarà quindi considerata elemento favorevole all'attività produttiva.

L'approccio tipo "legiferare e controllare" non è finora risultato sempre efficace per ridurre la pressione delle attività produttive sull'ambiente. Una maggiore attenzione dei cittadini al problema generale dell'inquinamento, la ricerca di una legislazione ambientale uniforme in tutti gli stati dell'Unione Europea al fine di produrre le stesse cose con identici "costi ambientali" (dumping ecologico), ha portato a livello nazionale ed europeo ad un proliferare di leggi più o meno restrittive. La complessità e la numerosità delle leggi emanate, insieme alle difficoltà di reperire risorse per una sistematica vigilanza e controllo del rispetto delle stesse, ha di fatto comportato un'inefficacia di tale strumento. Per questo motivo, la Comunità Europea ha adottato, nuove strategie predisponendo strumenti volontari, con l'obiettivo di creare i presupposti per una riduzione dell'impatto ambientale dei processi produttivi

attraverso la partecipazione "proattiva" del mondo produttivo. Lo schema prevede una serie di adempimenti per le aziende che vogliono parteciparvi ed un riconoscimento, a livello europeo, per coloro che riescono ad ottenere e mantenere la registrazione.

Questi due strumenti (EMAS ed UNI EN ISO 14001) rappresentano oggi gli unici riferimenti per quelle aziende che vogliono produrre tenendo sistematicamente sotto controllo l'impatto ambientale delle proprie attività, con un'ottica rivolta, oltre che al rispetto delle leggi e delle norme ambientali, anche alla ricerca di un costante e continuo miglioramento delle prestazioni ambientali in modo trasparente e verificato da un soggetto indipendente dall'impresa (verificatore, certificatore) che si fa garante, nei confronti delle parti interessate, di quanto l'impresa dichiara.

Per ottenere il riconoscimento finale, cioè la registrazione su un apposito registro pubblico europeo e nazionale, le imprese che desiderano aderire allo schema devono obbligatoriamente soddisfare una serie di criteri riportati nel testo del Regolamento e nelle relative linee guida prodotte in sede Comunitaria e adottate da ogni Stato membro a livello nazionale.

Nel caso l'impresa intenda ottenere solo una certificazione ISO 14001, essa dovrà rivolgersi ad un "ente di certificazione" accreditato dal SIN CERI; l'ente rilascia un certificato che comunque è da considerare un atto fra due soggetti privati senza l'obbligo della sua pubblicazione.

In EMAS, il verificatore ambientale ha il compito di accertare che il sistema sia conforme al Regolamento e che la dichiarazione ambientale sia stata redatta secondo i criteri espressi dallo schema comunitario e che contenga dati veritieri e rappresentativi della situazione dell'impresa. Ottenuta la convalida della dichiarazione ambientale, l'impresa deve richiedere la registrazione all'Organismo Competente (Comitato Ecolabel Ecoaudit Sezione EMAS Italia – con una identificazione specifica per la piscicoltura).

La dichiarazione ambientale permette all'impresa di comunicare con il pubblico fornendo un'informazione trasparente e credibile, in quanto verificata da un ente terzo

accreditato da un'istituzione pubblica. La dichiarazione ambientale deve contenere, tra l'altro, una valutazione degli impatti ambientali diretti e indiretti connessi con l'attività, nonché un impegno dell'impresa a raggiungere nel breve e lungo periodo obiettivi di miglioramento in campo ambientale.

Le imprese potranno utilizzare la certificazione UNI EN ISO 14001 come tappa intermedia, ma non obbligatoria, verso la registrazione EMAS oppure conseguire contemporaneamente le due "certificazioni" evitando in tal modo duplicazioni in termini di documentazione e di verifiche esterne.

Articoli successivi del regolamento prevedono quindi l'esame della sostenibilità attuale degli allevamenti con le finalità di preservazione del parco, fornendo indicazioni, sia di carattere normativo che tecnico, per una conduzione degli allevamenti con modalità dal punto di vista ambientale più compatibili di quanto sia possibile riscontrare tradizionalmente. Viene introdotta inoltre una valenza di autocontrollo dell'impianto ittico, con l'obbligo per quest'ultimo di fornire dati inerenti l'attività, direttamente all'Ente Parco (monitoraggio e controllo).

Sono citati infine finanziamenti e l'eventuale presenza dell'Ente Parco come soggetto propositivo e coordinatore di eventuali opportunità economiche su iniziative ambientalmente compatibili.

FINANZIAMENTI

Le presenza nel territorio del Parco del Fiume Sile di percorsi navigabili, l'intermodalità presente, eventi culturali internazionali e locali, la presenza del sistema pesca (anche itticultura) e la varietà di paesaggi e produzioni agricole, rendono particolarmente interessante l'applicazione del Programma Comunitario Leader+.

L'attività di piscicoltura esistente, può favorevolmente agganciarsi alle iniziative del Leader+ - azioni 6-7-8 – diversificando e integrando il reddito aziendale, nell'ottica di alleggerire la pressione ambientale finalizzata al solo allevamento ittico.

La promozione di un prodotto che potrebbe essere maggiormente valorizzato quale produzione tipica locale, di un sistema di allevamento che ben si presta a finalità scientifiche dimostrative, l'interesse crescente per le fattorie didattiche e la possibilità di conciliare una attività agrituristica e produttiva intensiva in ambiente rurale, aperto e direttamente a contatto con l'ambiente fluviale del Sile, possono innescare benefiche sinergie che sono proprio alla base delle finalità stesse del programma Comunitario.

In questo senso per la valorizzazione del prodotto ittico, legato al consumo diretto e in generale, ottenuto secondo applicazione di norme ambientali compatibili che ne soddisfino le finalità, l'Ente potrebbe collaborare attivamente alla promozione del prodotto stesso e alla creazione eventuale di un marchio del Parco per la commercializzazione di servizi e prodotti locali, coinvolgendo anche altri enti quali Provincia, associazioni ecc.;

Gli ambiti a fruizione del marchio od eventuali richiami al Parco nell'esercizio dell'attività agrituristica, con funzione ricreativa, naturalistica, didattica, potrebbero essere indicati con apposito simbolo grafico in accordo con l'Ente Parco, permettendo la diffusione dell'immagine dello stesso con funzione di volano "turistico".

Per quanto riguarda lo SFOP, il programma si inserisce nel miglioramento delle attività esistenti tramite interventi diretti alle strutture produttive che prevedono la realizzazione e l'ammodernamento degli impianti di acquacoltura e l'ammodernamento o la realizzazione di nuovi impianti di trasformazione e/o commercializzazione e tramite altre azioni indirette quali la diffusione di protocolli di vaccinazione volti a controllare le patologie presenti in allevamenti per la riduzione dell'incidenza delle malattie e per il contenimento nell'utilizzo dei farmaci.

Anche finanziamenti legati a progetti pilota finalizzati alla diffusione di nuove tecnologie nel settore della pesca e dell'acquacoltura, con particolare riferimento alle produzioni ittiche locali per l'ottenimento di produzioni biologiche in impianti di acquacoltura, risultano positivi a livello ambientale, coerentemente con il Piano del Parco Sile

Sono ammissibili inoltre progetti di promozione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura del Veneto, che si possono ricollegare alle azioni citate del Leader+.

Bando SFOP – Anno 2002-2003

Misura n. 3.2 – Acquacoltura

Misura n. 3.4 – Trasformazione e commercializzazione

Misura n. 4.3 – Promozione

Misura n. 4.4 – Azioni realizzate dagli operatori del settore

Misura n. 4.6 – Misure innovanti

Programma Comunitario Leader + (2002-2008) - GAL Venezia Orientale – PSL “Dal Sile al Tagliamento”

Azione strutturale 6

Azione strutturale 7

Azione strutturale 8

Allegati

Tabelle 152/99

LIMITI DI LEGGE PER GLI SCARICHI -Valori limite di emissione in acque superficiali e in fognatura (D.Lgs. 152/99).

Numero parametro	PARAMETRO	Unità di misura	Scarico in acque superficiali	Scarico in RETE FOGNARIA(*)
1	pH		5,5-9,5	5,5-9,5
2	Temperatura	°C	(1)	(1)
3	colore		non percettibile con diluizione 1:20	non percettibile con diluizione 1:40
4	odore		non deve essere causa di molestie	non deve essere causa di molestie
5	materiali grossolani		assenti	assenti
6	Solidi sospesi totali (2)	mg/L	≤ 80	≤ 200
7	BOD ₅ (come O ₂) (2)	mg/L	≤ 40	≤ 250
8	COD (come O ₂) (2)	mg/L	≤ 160	≤ 500
9	Alluminio	mg/L	≤ 1	≤ 2,0
10	Arsenico	mg/L	≤ 0,5	≤ 0,5
11	Bario	mg/L	≤ 20	-
12	Boro	mg/L	≤ 2	≤ 4
13	Cadmio	mg/L	≤ 0,02	≤ 0,02
14	Cromo totale	mg/L	≤ 2	≤ 4
15	Cromo VI	mg/L	≤ 0,2	≤ 0,20
16	Ferro	mg/L	≤ 2	≤ 4
17	Manganese	mg/L	≤ 2	≤ 4
18	Mercurio	mg/L	≤ 0,005	≤ 0,005
19	Nichel	mg/L	≤ 2	≤ 4
20	Piombo	mg/L	≤ 0,2	≤ 0,3
21	Rame	mg/L	≤ 0,1	≤ 0,4
22	Selenio	mg/L	≤ 0,03	≤ 0,03
23	Stagno	mg/L	≤ 10	
24	Zinco	mg/L	≤ 0,5	≤ 1,0
25	Cianuri totali (come CN)	mg/L	≤ 0,5	≤ 1,0
26	Cloro attivo libero	mg/L	≤ 0,2	≤ 0,3
27	Solfuri (come H ₂ S)	mg/L	≤ 1	≤ 2
28	Solfiti (come SO ₃)	mg/L	≤ 1	≤ 2
29	Solfati (come SO ₄)	mg/L	≤ 1000	≤ 1000

30	Cloruri	mg/L	≤ 1200	≤ 1200
31	Fluoruri	mg/L	≤ 6	≤ 12
32	Fosforo totale (come P) (2)	mg/L	≤ 10	≤ 10
33	Azoto ammoniacale (come NH ₄) (2)	mg /L	≤ 15	≤ 30
34	Azoto nitroso (come N) (2)	mg/L	≤ 0,6	≤ 0,6
35	Azoto nitrico (come N) (2)	mg /L	≤ 20	≤ 30
36	Grassi e olii animali/vegetali	mg/L	≤ 20	≤ 40
37	Idrocarburi totali	mg/L	≤ 5	≤ 10
38	Fenoli	mg/L	≤ 0,5	≤ 1
39	Aldeidi	mg/L	≤ 1	≤ 2
40	Solventi organici aromatici	mg/L	≤ 0,2	≤ 0,4
41	Solventi organici azotati	mg/L	≤ 0,1	≤ 0,2
42	Tensioattivi totali	mg/L	≤ 2	≤ 4
43	Pesticidi fosforati	mg/L	≤ 0,10	≤ 0,10
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati) tra cui:	mg/L	≤ 0,05	
45	- aldrin	mg/L	≤ 0,01	≤ 0,01
46	- dieldrin	mg/L	≤ 0,01	≤ 0,01
47	- endrin	mg/L	≤ 0,002	≤ 0,002
48	- isodrin	mg/L	≤ 0,002	≤ 0,002
49	Solventi clorurati	mg/L	≤ 1	≤ 2
50	Escherichia coli (3)	UFC/100 mL	nota	
51	Saggio di tossicità acuta (4)		il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale	il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale

(*) I limiti per lo scarico in pubblica fognatura indicati in tabella 3 sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 33, comma 1 del presente decreto o in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale. Limiti diversi stabiliti dall'ente gestore devono essere resi conformi a quanto indicato alla nota 2 della tabella 5 relativa a sostanze pericolose .

(1). Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 3°C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1°C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35°C, la condizione suddetta è subordinata all'assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre

essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.

(2). Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane valgono i limiti indicati in tabella 1 e, per le zone sensibili anche quelli di tabella 2. Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali recapitanti in zone sensibili la concentrazione di fosforo totale e di azoto totale deve essere rispettivamente di 1 e 10 mg/L.

(3). In sede di autorizzazione allo scarico dell'impianto per il trattamento di acque reflue urbane, da parte dell'autorità competente andrà fissato il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 5000 UFC/100mL.

(4). Il saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su Daphnia magna, possono essere eseguiti saggi di tossicità acuta su Ceriodaphnia dubia, Selenastrum capricornutum, batteri bioluminescenti o organismi quali Artemia salina, per scarichi di acqua salata o altri organismi. In caso di esecuzione di più test di tossicità si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità determina l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione .

VARIANTE SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE

LEGGE REGIONALE 8/91 – PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE

Art. 3 – Piano Ambientale

Modalità per l'esercizio dell'attività di piscicoltura REGOLAMENTO

Art. 1 (Finalità)

La Legge Istitutiva del Parco 8/91 all'art. 2 richiama le proprie finalità citando "lo sviluppo socio-economico delle attività esistenti entro il proprio perimetro, compatibilmente con le esigenze di tutela, con particolare riferimento alle attività connesse all'agricoltura e piscicoltura che concorrono a determinare il paesaggio agricolo e fluviale, creando migliori condizioni di vita e abitative per le collettività locali".

In tale senso la legge riconosce che, In alcuni casi, anche in ambiti con rilevanti significati ambientali, visuali, storico-culturali, la permanenza della conduzione agricola e gli insediamenti delle attività di piscicoltura hanno rappresentato una salvaguardia del territorio, frapponendosi come cuscinetto per altre attività in zone limitrofe di carattere residenziale o di altri settori produttivi a maggiore incidenza ambientale.

Allo stesso tempo va sottolineato che l'impatto ambientale dell'attività di piscicoltura intensiva o semi intensiva nel territorio del Parco è rilevante, sia per quanto riguarda la qualità dell'effluente finale, sia per le metodiche e le strutture di derivazione delle acque destinate al sostentamento dell'allevamento.

Conseguentemente all'art. 25 delle norme di attuazione del Parco vengono individuati come elementi detrattori del paesaggio anche gli impianti di piscicoltura. Inoltre alcuni impianti prevalentemente destinati all'allevamento della trota iridea in forma intensiva – semi intensiva per altre specie, sono localizzati in aree di estremo interesse naturalistico ed ecologico.

Art. 2 (Impianti compatibili)

All'interno del perimetro del parco sono vietati nuovi impianti. Per le sole attività pre-esistenti sono individuate delle possibili azioni compatibili con le attività di allevamento, anche in zona impropria, con il seguente obbiettivo:

- (a) Interventi per la tutela dell'aspetto architettonico e ambientale degli edifici e dell'area di pertinenza
- (b) Interventi di schermatura paesaggistica
- (c) Certificazione EMAS - Regolamento CE 761/2001
- (d) Certificazione ambientale ISO 14001

L'adesione a regolamenti comunitari in campo ambientale (es. EMAS 761/01 Eco-Management and Audit Scheme, International Organization for Standardization UNI EN ISO14001) sarà considerata elemento *favorevole* all'attività produttiva. L'adozione di metodi di allevamento in linea con i punti (c) e (d) sopra dovrà essere raggiunta anche gradualmente, nell'arco del ciclo di un impianto ittico, ma comunque entro quattro anni dall'approvazione del presente regolamento.

Per le azioni di mitigazione compatibili lettere (a)-(c)-(d) sopra, deve essere esercitato un rigoroso controllo morfologico in rapporto visuale diretto con l'ambito fluviale, secondo le specifiche del punto (b) Interventi di schermatura paesaggistica. In generale gli interventi di schermatura paesaggistica, di confine o interna rispetto il perimetro dell'*impianto di itticultura*, possono attuarsi anche tramite piantumazioni. Nella scelta della nuova siepe con effetto schermante andranno privilegiate le specie autoctone, arboree, arbustive o miste secondo l'obbiettivo da raggiungere.

L'eliminazione o lo spostamento di siepi esistenti può essere effettuato solo a scopo di miglioramento del contesto paesaggistico e per superfici di un certo rilievo dietro richiesta motivata al Parco. L'abbattimento di piante isolate è ammesso solo ove risulti indispensabile alla realizzazione del progetto. Alla fine di ogni

intervento non dovranno comunque diminuire le superfici preesistenti interessate dalle siepi. In linea generale, per complessi boscati naturali o artificiali le piante isolate restano soggette alle norme sulla tutela della vegetazione; le zone umide anche di origine artificiale, restano soggette a tutela; l'impianto del bosco è effettuato con vegetazione autoctona mista arborea ed arbustiva.

Particolare attenzione nell'effetto di mascheramento dovrà essere dedicata lungo i confini prospicienti il fiume ovvero lungo eventuali sentieri, piste ciclabili, assi stradali che interessano l'insediamento produttivo; Non è consentito l'utilizzo di prodotti chimici per il diserbo delle sponde o delle aree al servizio delle vasche, anche ad allevamento fermo.

Non sono comunque realizzabili interventi che comportino complessivamente alterazioni negative dei valori paesistico-ambientali

Art. 3 (Azioni di compatibilità ambientale)

Nelle aree ricadenti nelle zone di cui al presente articolo, localizzate all'interno delle *pescicoltura*:

- non sono ammesse nuove opere edilizie, se non comprese nelle azioni di mitigazione, riconversione e riuso, purché strettamente funzionali alle esigenze dell'utenza;
- sono consentite attrezzature di tipo estensivo, che non alterino i valori naturali esistenti e ne favoriscano il recupero e la ricostituzione naturalistica;
- l'inserimento di elementi per favorirne la fruizione, quali panchine, tavoli da pic-nic, servizi igienici, parcheggi e gli impianti necessari per il funzionamento delle attrezzature medesime, è consentito solo se nella realizzazione viene privilegiato un assetto che valorizzi le caratteristiche ambientali dell'area;
- è ammessa la recinzione permanente con siepi, dell'intero spazio attrezzato o di parte di esso. All'interno del perimetro della piscicoltura la superficie a verde può essere adeguatamente attrezzata anche con specie arboree autoctone;
- le superfici pavimentate esterne al servizio dell'attività devono essere realizzate con materiali filtranti, mantenendo un rapporto tra area pavimentata esistente e area a verde tale da garantire la salvaguardia dell'aspetto paesistico e ambientale; in tali aree non è ammessa la realizzazione di eventuali attrezzature sportive che non siano collegate all'ambiente rurale o naturale. E' consentita l'installazione di strutture per il gioco dei bambini;
- relativamente gli specchi d'acqua artificiali di cui è ammessa l'attrezzatura ad uso pubblico il fondale e il perimetro dello specchio d'acqua sono sagomati in modo da evitare forme geometriche definite, ricreando andamenti che si inseriscono paesisticamente con analoghe situazioni naturali. Le opere di difesa e consolidamento dei terreni adiacenti i canali e gli specchi d'acqua dovranno essere comunque eseguiti mediante tecniche di ingegneria naturalistica e la risagomatura del fondo e la captazione di acqua sono soggette ad autorizzazione da parte dell'Ente Parco.;
- eventuali movimenti del terreno necessari alla realizzazione delle opere non possono prevedere a lavori ultimati una quota finale di livello inferiore a quella dei terreni limitrofi;
- è vietato alterare elementi orografici e morfologici del terreno, effettuare sbancamenti, spianamenti e bonifiche ad eccezione degli interventi previsti compatibili con le caratteristiche della zona che l'Ente gestore ed altri enti collegati ritengono necessari per l'attuazione degli scopi del piano, per finalità di tutela ambientale e paesistica e di fruizione;
- all'interno della *pescicoltura* l'asportazione della vegetazione arborea di ripa finalizzata alla pulizia delle sponde confinanti con il fiume è ammessa, a condizione che siano mantenute le ceppaie e le piante di alto fusto - ad eccezione delle situazioni comportanti rischio idraulico - previa denuncia all'Ente gestore ad esclusione degli interventi di somma urgenza a salvaguardia della pubblica incolumità
- lungo le sponde accessibili al pubblico non ci devono essere differenze di livello tali da creare situazioni di potenziale pericolo. Le stesse possono essere piantumate con vegetazione autoctona;
- è consentita l'apertura di strisce o corridoi nella vegetazione nei percorsi e gli accessi per il pubblico;
- previa autorizzazione dell'Ente parco è ammessa l'organizzazione di manifestazioni a tema (es. peschiere aperte), con esclusione di quelle motoristiche (sono vietate le attività di auto e moto cross).

Art. 4 (Convenzioni e interventi compatibili)

L'attività di piscicoltura deve operare nel rispetto ambientale. Al fine di permettere, monitorare e garantire nel tempo un'adeguata operazione di compatibilità ambientale delle attività e delle strutture esistenti, possono essere predisposte specifiche convenzioni su iniziativa pubblica o privata, tra l'Ente gestore del parco e la

proprietà, sentito il comune interessato, che devono adeguarsi agli eventuali criteri di minimizzazione di impatto dettati dal Piano Ambientale del Parco e sue varianti, ove esistenti.

Le convenzioni di cui al precedente comma potranno contemplare interventi di trasformazione d'uso, restauro conservativo, opere di completamento, demolizione, ampliamento e ristrutturazione urbanistica, solo se finalizzati al miglioramento complessivo della compatibilità ambientale e paesistica degli edifici e del loro contesto. Nelle convenzioni devono essere altresì definite le opere necessarie alla loro realizzazione.

Sino all'approvazione della convenzione di cui ai precedenti commi sono consentiti solo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di adeguamento anche tecnologico degli impianti di depurazione e infrastrutture esistenti o comunque diretti alla riduzione di altri fattori di inquinamento, previo parere dell'Ente gestore;

La possibilità di realizzare e sperimentare impianti pilota per il miglioramento ambientale, può essere attuata, nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica del Parco. La *pescicoltura* che realizza tali progetti può disporre del necessario tempo di adeguamento, previa valutazione tecnica dell'Ente, che si attiva per quanto possibile nella proposizione di eventuali finanziamenti disponibili.

Art. 5 (Gestione dei rifiuti)

Non sono soggetti alla normativa sui rifiuti le materie fecali e le altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli. Sono altresì esclusi i rifiuti provenienti dalle abitazioni rurali in quanto rifiuti urbani e, come tali, gestiti dal comune in regime di privativa. Secondo il tipo di rifiuto vengono previsti specifici adempimenti come di seguito riportati

- Rifiuti non pericolosi -

Stoccaggio presso l'azienda: in attesa di inviarli allo smaltimento/recupero presso sito autorizzato senza chiedere autorizzazione regionale/provinciale, bisogna attenersi alle regole sul deposito temporaneo di cui all'art. 6, comma 1, lettera m) del D. lgs 22/97.

Rimozione (raccolta/trasporto): deve avvenire ogni tre mesi a prescindere dalle quantità depositate. Alla fine del periodo però tutta la giacenza deve essere asportata. In alternativa si possono accumulare anche per un periodo superiore purché non superino i 20 mc. In quest'ultimo caso, anche se non si raggiunge la soglia, la rimozione deve comunque avvenire entro un anno;

Deposito temporaneo: va effettuato per tipi omogenei di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche.

Registro di Carico e Scarico e denuncia annuale MUD: non obbligatori in quanto non previsti dagli artt. 11 e 12 del D. lgs. 22/97.

- Rifiuti pericolosi -

Stoccaggio: presso l'azienda (luogo di produzione): in attesa di inviarli allo smaltimento/recupero, secondo le regole sul deposito temporaneo di cui all'art. 6, comma 1, lettera m) del D. lgs 22/97. In particolare i rifiuti non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2.5 ppm, né policlorobifenili e policlorotrifenili in quantità superiori a 25 ppm;

La rimozione, cioè la raccolta e il trasporto al luogo di recupero/smaltimento, deve avvenire ogni due mesi a prescindere dalle quantità depositate. Alla fine del periodo però tutta la giacenza deve essere asportata. In alternativa si possono accumulare anche per un periodo superiore purché non superino i 10 mc. In quest'ultimo caso, anche se non si raggiunge tale soglia, la rimozione deve comunque avvenire entro un anno.

Il deposito temporaneo va effettuato per tipi omogenei di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute, l'imballaggio e l'etichettatura.

Divieto di miscelazione (art. 9 D. lgs. 22/97) : è vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con non pericolosi. Chiunque violi tale divieto deve provvedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti oltre che incorrere nelle sanzioni previste dalla Legge.

Registro di Carico e Scarico e denuncia annuale MUD:

Il registro di carico-scarico deve essere tenuto a partire dal 13 giugno 1998, ossia dalla data di entrata in vigore del nuovo modello di registro (D.M. 148/98), così come precisato dall'art. 3 del D. lgs. 173/98.

Le annotazioni su tale registro devono essere effettuate entro una settimana dalla produzione del rifiuto e/o dallo scarico dello stesso. La comunicazione MUD va presentata entro il 30 aprile di ogni anno, per i rifiuti prodotti nell'anno precedente. I soggetti la cui produzione annua non ecceda 1 tonnellata possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile,

mantenendo presso la sede dell'azienda copia dei dati trasmessi. La mancata o incompleta tenuta dei registri per i rifiuti pericolosi è punita con sanzione amministrativa.

Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore ad euro 7746,85 (lire quindici milioni).

Formulario di identificazione: deve accompagnare il rifiuto, sia pericoloso che non pericoloso, durante il trasporto dall'azienda al sito di recupero/smaltimento. I formulari vanno conservati presso la sede dell'azienda per 5 anni. L'assenza del formulario durante il trasporto dei rifiuti o l'indicazione nello stesso di dati incompleti o inesatti è punita con sanzione amministrativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il formulario non è necessario qualora i rifiuti siano dichiarati assimilati agli urbani dal Regolamento comunale e vengano conferiti al servizio pubblico, o qualora l'azienda trasporti per conto proprio i rifiuti prodotti, purché non eccedano il quantitativo di 30 kg./giorno.

Il formulario può essere emesso dal produttore o dal trasportatore.

L'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Rifiuti non è necessaria per le aziende che trasportano direttamente con propri mezzi i rifiuti non pericolosi, oppure i propri rifiuti pericolosi, purché quest'ultimi non eccedano i 30 kg/giorno, dal luogo di produzione a destinatari autorizzati al recupero o smaltimento.

Le aziende agricole che aderiscono al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti agricoli, attraverso la stipula di apposite convenzioni con gli Enti di Bacino, sono esonerati anche dalla tenuta del registro di carico scarico e dalla relativa denuncia MUD, secondo quanto previsto nelle convenzioni stesse e alle quali si rimanda per le specifiche. Per la semplificazione degli obblighi e per il corretto smaltimento dei rifiuti, in presenza del servizio pubblico, è preferibile l'adesione allo stesso, eventualmente integrato tramite aziende private ove non sufficiente per la specificità dell'attività di piscicoltura.

Il recupero di rifiuti provenienti dal fiume e canali di derivazione in entrata e all'interno della piscicoltura, se effettuato mediante stipula di particolari accordi (es. convezione) tra impianto e l'Ente Parco, viene riconosciuto come un servizio ambientale i cui oneri devono essere per quanto possibile integrati da un apposito servizio di smaltimento (eventuale piazzole ecologiche) e di raccolta proposti dall'Ente stesso.

Art. 6 (Concessione)

La "Concessione per la derivazione" e la "Concessione idraulica per lo scarico", rilasciate dall'Ente titolare o gestore del corpo idrico superficiale recettore dello scarico, vanno notificate per conoscenza anche all'Ente Parco. Gli uffici del Parco devono essere informati tempestivamente in caso di provvedimenti di sospensione o di modifiche di quelli esistenti.

Art. 7 (Derivazione)

Viene definita derivazione l'approvvigionamento idrico caratterizzato da una portata d'acqua continua, con realizzazione di opere fisse di raccolta e restituzione.

In funzione del quantitativo d'acqua prelevato, le derivazioni sono così classificate (sia nel caso di acque superficiali che sotterranee):

- grande derivazione: portata idrica >100 l/s

- piccola derivazione : portata idrica ≤ 100 l/s

Il prelievo delle acque di derivazione è soggetto al rilascio di autorizzazione da parte dell'ente di competenza. Il conseguente utilizzo di tali acque alle opere di presa viene individuato a seconda dei quantitativi da prelevarsi. Le concessioni di derivazione sono comunque temporanee.

L'attività di piscicoltura è soggetta all'autorizzazione previa domanda di concessione di derivazione, corredata con i progetti dei lavori da eseguire per le fasi di raccolta, regolazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque.

Il contratto di concessione indica le quantità, il modo e le condizioni di raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo dell'acqua e tiene conto delle esigenze di tutela del settore agricolo e dell'igiene pubblica. Relativamente al minimo deflusso vitale per l'equilibrio del fiume, dovranno essere osservate le disposizioni vigenti e in mancanza di queste, delle conoscenze tecnico-scientifiche a disposizione, atte alla salvaguardia e garanzia dello stesso. L'opera di presa deve essere pertanto dotata di un dispositivo per la valutazione della portata residua o di quella prelevata.

Gli uffici dell'Ente Parco vanno informati tempestivamente in caso di variazioni di concessione di derivazione o di provvedimenti di sospensione, da parte degli organi competenti.

Art. 8
(Autorizzazione allo scarico)

Lo scarico delle acque deve essere autorizzato preventivamente dall'autorità competente; è indispensabile essere in possesso dell'autorizzazione per poter costruire l'impianto di depurazione e/o aprire lo scarico. L'autorizzazione ha comunque una durata limitata, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli allevamenti ittici esistenti, con scarico non ricadente nel bacino idrografico scolante della laguna di Venezia, i limiti da rispettare per il recapito in un corpo idrico superficiale sono previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 e sue eventuali modifiche o integrazioni, che dovranno essere adottate conseguentemente.

Lo scarico sul suolo è vietato (comprese le scoline piovane che non hanno portata naturale). I limiti di accettabilità degli scarichi non possono essere conseguiti mediante diluizione. Per i riferimenti di legge delle tabelle del D.Lgs. 152/99 si rimanda agli allegati.

Gli uffici dell'Ente Parco vanno informati in caso di variazioni di autorizzazione allo scarico o di provvedimenti di sospensione e revoca, da parte degli organi competenti.

Art. 9
(Controllo delle portate e dei volumi idrici prelevati ad uso ittiogenico)

la funzionalità e l'affidabilità delle varie tipologie di misuratori va correlata alla tipologia e l'entità della derivazione, natura e la frequenza dei dati da rilevare. Attualmente la competenza al controllo delle portate è sotto la Provincia di Treviso che prescrive le seguenti indicazioni, in accordo anche con gli altri organi preposti:

- per il controllo delle portate e dei volumi idrici prelevati ad uso ittiogenico, l'installazione di strumentazione di misura con la misurazione delle portate mediante una sola lettura giornaliera;
- per le grandi e piccole derivazioni continue e costanti da corsi d'acqua concessionate ad uso industriale e ittiogenico, dispositivi di misura delle portate proposti dal Magistrato alle Acque – Nucleo Operativo di Treviso, (stramazzi muniti di asta idrometrica posti alla restituzione delle acque del fiume). L'ubicazione degli stramazzi nei canali di restituzione consente, per differenza, di quantificare anche le portate superficiali derivate;
- per le grandi e piccole derivazioni discontinue da corsi d'acqua concessionate ad uso ittiogenico, le decisioni dell'autorità competente;
- per la misurazione della portata di prelievo da eventuale pozzo, per tutte le concessioni di derivazioni sotterranee (sia freatiche sia artesiane), sono indicati come idonei strumenti di misura l'installazione di contatori volumetrici ad ogni ubicazione, predisposti alla testa di ogni singola derivazione e, in casi particolari valutati dall'Ente competente, dotati anche di idonei misuratori di portata. Nelle testate dei pozzi di tipo freatico è opportuno il posizionamento di un idoneo spazio o foro guida-sonda, al fine di misurare il livello di falda. Nelle testate dei pozzi di tipo artesiano si prescrive il posizionamento, di un rubinetto standard (diametro di 1/2 pollice), atto alla misura del livello di falda;

Per la valutazione dei flussi idrici di eventuali attività sovrapposte operanti nel territorio del parco e per il migliore controllo e conoscenza degli impianti ittici è obbligatoria, su richiesta dell'Ente Parco, la trasmissione dei dati conformi a quelli comunicati ai rispettivi Enti competenti.

Art. 10
(Decantazione delle acque e pulizia delle vasche)

La Legge Regionale 28 aprile 1998 n° 19 prevede, all'articolo 23, che gli impianti di acquacoltura di nuova costruzione debbano essere dotati di idonee vasche di decantazione. Gli impianti esistenti devono invece essere adeguati a questa prescrizione entro il 13/09/2001.

Allo stesso articolo, comma 4, la L.R. 19/98 stabilisce inoltre che nella realizzazione di nuovi impianti non è consentita l'esportazione dei materiali di risulta provenienti dalle relative escavazioni.

La vasca di sedimentazione utilizza la decantazione come trattamento fisico, i solidi rimossi vengono raccolti sotto forma di fango sul fondo del decantatore.

La pulizia/rimozione dei fanghi dalle vasche di decantazione deve avvenire secondo le seguenti prescrizioni:

- periodicamente;
- a scarico chiuso (impianto fermo) per evitare l'inquinamento del corpo recettore e garantire l'asporto totale dei fanghi stessi (meglio a fine del ciclo di allevamento);
- conferendo i fanghi presso idoneo impianto (discarica) o in alternativa riutilizzando gli stessi a scopi agronomici o di ripristino ambientale, qualora le analisi del materiale siano favorevoli, previa autorizzazioni del caso.

Si deve prestare particolare attenzione in concomitanza alla pulizia o disinfezione delle vasche, ad assicurarsi che i dispositivi di protezione per le fughe di pesci e di materiale ittico in genere, siano in perfetta efficienza anche nel caso dell'interruzione della connessione idraulica al fiume. Durante le operazioni di pulizia/rimozione dei fanghi o trattamenti, è fatto divieto immettere qualsiasi prodotto di origine animale o abbandonare lo stesso nelle vasche vuote o lungo le sponde.

La pulizia deve essere registrata in un quaderno di manutenzione. Se richiesto dall'Ente Parco una copia del quaderno di manutenzione deve essere inviata ogni 12 mesi, unitamente ad alcune informazioni relative ai quantitativi di pesce allevato quali: consistenza alla data del 01/01 dell'anno precedente, carico e scarico, consistenza finale al 31/12, quantità di mangime consumato, copia del registro relativo le pagine interessanti trattamenti terapeutici.

Oltre agli obblighi previsti dalla normativa vigente e indicazioni degli organi competenti in materia di autorizzazione allo scarico sono prese come riferimento, in relazione al presente articolo, le seguenti modalità:

- per le opere di manutenzione e di sistemazione si dovranno utilizzare preferibilmente le tecniche di ingegneria naturalistica;
- sono bloccati i nuovi interventi di rettificazione ed impermeabilizzazione del fondo e delle sponde nonché gli interventi di copertura e tombinatura, ad esclusione di quelli che si rendano necessari per eliminare perdite d'alveo e conseguire un efficace risparmio della risorsa idrica e comunque autorizzati dall'Ente parco ed Enti preposti;
- la vasca di sedimentazione deve essere realizzata in materiale impermeabile, in modo tale che essa risulti non una vasca di dispersione (scarico sul suolo o addirittura nel sottosuolo, vietati dalla normativa vigente) ma di trattamento. Superficie e volume della vasca devono essere scelti in modo che siano rispettate l'efficienza per le condizioni più gravose (massima portata possibile, contributo delle acque di pioggia);
- l'impermeabilizzazione di pareti e fondale può essere raggiunta in vari modi, il principale dei quali è l'apposizione di uno strato di calcestruzzo. L'uso di argilla è indicata soprattutto per il fondale, purché essa abbia spessore idoneo (almeno 60 centimetri compressi) e sia correttamente mantenuta (non venga scavato e sia ripristinato lo spessore, in caso di dilavamento o asporto di una parte di essa per cause naturali o in seguito a lavorazioni). L'applicazione di argilla come impermeabilizzante è difficilmente applicabile alle pareti della vasca, pertanto anche per esse si può provvedere alla cementificazione. Una soluzione per ricoprire il fondale e le pareti è rappresentata dalla posa di un telo di materiale plastico impermeabile in HDPE.
- sono da valutare eventuali situazioni particolari, ad esempio la presenza di polle di risorgiva, o condizioni che renderebbero tecnicamente poco utile la copertura o effetto ambientale negativo, anche da un punto di vista paesaggistico. Se le condizioni dell'allevamento lo consentono (bassa densità del pesce allevato) e le soluzioni adottabili sono troppo onerose e difficilmente realizzabili, potrebbe non essere "opportuna" l'impermeabilizzazione delle vasche secondo metodi ordinari; in tale senso è *comunque fatto obbligo disporre di metodi alternativi* in grado di ridurre lo scarico di solidi sospesi che si depositano sul letto del fiume, senza danneggiare l'ambiente naturale (centrifughe, filtri, decantatori, altro). Sono consigliati eventuali sistemi a ricircolo parziale dotati di biofiltro per l'eliminazione dell'ammoniaca e sistema di aerazione/ossigenazione sul braccio del ricircolo, per contribuire alla riduzione delle sostanze organiche nelle acque;
- è possibile aumentare l'efficienza dell'impianto di decantazione installando in siti idonei (vasche dismesse, aree disponibili) appositi impianti di fitodepurazione, a superficie d'acqua libera o a flusso idrico sub-superficiale quali:
 - (1) a specchio d'acqua libero e macrofite natanti, con impiego di vasche o canali a bassa profondità al cui interno vengono fatte crescere piante galleggianti;
 - (2) a specchio d'acqua libero con macrofite radicate, con vasche o canali a bassa profondità e piante radicate emergenti o sommerse;
 - (3) a flusso subsuperficiale con macrofite radicate, con impiego di vasche o canali riempiti con mezzi filtranti (es. ghiaia) e piante acquatiche che sviluppano le proprie radici attraverso il letto di materiale inerte, nel quale il livello dell'acqua si mantiene sotto la superficie.

- è possibile ricorrere anche a delle vasche di "depurazione", precedenti la decantazione, con l'impiego di fauna ittica (es. carpe) idonea alla riduzione degli effluenti delle vasche d'allevamento;
- si possono realizzare impianti di depurazione per migliorare la qualità ambientale degli scarichi. E' fatto divieto di immettere nell'impianto di depurazione *per piscicoltura*, reflui diversi da quelli previsti nella domanda presentata per l'autorizzazione allo scarico o materiale ittico. Inoltre dovranno essere adottati idonei accorgimenti di mascheramento degli stessi, secondo quanto indicato all'art. 3 del presente Regolamento, tenendo conto delle esigenze di manutenzione per il funzionamento dell'impianto.

In linea generale tutte le soluzioni proposte quali alternative compatibili negli impianti di piscicoltura e/o di affiancamento alle vasche di decantazione, anche in riferimento alla dimensione di quest'ultime, devono essere oggetto di una *relazione tecnica esaustiva* che dimostri la validità dei metodi proposti, da inviare a cura della piscicoltura all'Ente Parco. Nella relazione si deve contemplare anche l'analisi di tre effetti principali:

- Copertura del substrato (modifica dell'ecosistema del fondale)
- Torbidità delle acque (ostacolo alla penetrazione della luce)
- Richiesta di ossigeno relativamente ai solidi contenuti nei reflui con maggiore frazione di materiale organico rispetto quello presente naturalmente nel limo, con attenzione particolare alla diminuzione della quantità di azoto ammoniacale e di sostanza organica presente nei solidi stessi, quest'ultima misurata attraverso i due indici del BOD e del COD.

Art. 11 (Analisi delle acque)

Le acque reflue vanno monitorate tramite analisi effettuate ad opera di un professionista abilitato, almeno due volte all'anno e a distanza di sei mesi l'una dall'altra.

Se richiesto l'Ente Parco può avvalersi di personale per il controllo del campionamento ed indicare eventuali referenti autorizzati alla sua esecuzione. A tale scopo sarà cura del responsabile dell'impianto di piscicoltura informare l'Ente circa il momento del campionamento.

L'analisi deve riguardare almeno i seguenti parametri:

COD, BOD, olii e grassi vegetali e animali, fosforo totale, azoto ammoniacale, nitroso e nitrico, pH, solidi sospesi, tensioattivi totali, Escherichia Coli.

La seconda analisi annuale può essere condotta per un numero minore di parametri e precisamente: pH, COD, BOD, fosforo totale, azoto ammoniacale, solidi sospesi.

Nel campionamento di routine si prelevano volumi di acqua di circa un litro, separati, all'ingresso ed all'uscita.

Quanto sopra vale come requisito minimo, salvo prescrizioni diverse nel decreto di autorizzazione allo scarico

I referti analitici devono essere trasmessi tempestivamente agli organi competenti e, se richiesto, per conoscenza anche all'Ente Parco.

Lo scarico deve essere sempre accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, compreso personale delegato dal Parco.

Art. 12 (Trattamenti igienico sanitari)

Per una minore ricaduta dell'attività di allevamento, su eventuali sostanze presenti nelle acque che ne possano alterare le componenti qualitative, i trattamenti profilattici e terapeutici devono essere ridotti al minimo.

Sono quindi auspicabili le seguenti norme igieniche che hanno una valenza preventiva e che si basano su una serie di interventi sia di carattere ordinario che periodico.

Interventi di tipo ordinario:

- eseguire la disinfezione accurata dei recipienti utilizzati per il trasporto di uova e pesci; in particolare le vasche di trasporto devono essere lavate e disinfettate dopo ogni trasferimento, così come le reti, i guadini, le macchine selezionatrici, ecc...;
- impiegare sopravvesti pulite e disinfettate, e indossate prima di accedere ai locali;
- allestire bagni podali germicidi in corrispondenza della porta d'ingresso dei locali, per la disinfezione delle calzature;
- organizzare il traffico di automezzi, persone e merci, lontano dai reparti di allevamento e disporre sistemi di disinfezione delle ruote dei veicoli in ingresso;

- utilizzare, da parte di visitatori e personale, calzari monouso o di stivali da disinfettare all'entrata e all'uscita dall'allevamento e nei passaggi obbligati tra settori con diverse esigenze igieniche;
- impiegare strumenti di lavoro diversi per ogni vasca dell'allevamento e la loro disinfezione di routine;
- adottare misure precauzionali atte ad evitare la contaminazione dei reparti di incubazione, schiusa ed allevamento del novellame da parte di materiale biologico, oggetti, attrezzi e persone infetti, creazione in tali settori di "barriera sanitaria" attraverso:
 - provvedere alla disinfezione di uova alterate e soggetti deceduti per evitare di diffondere germi prima di distruggerli;
 - effettuare la disinfezione delle mani, degli avambracci e dei guanti delle persone che hanno manipolato materiale infetto come disinfettare tutto l'equipaggiamento del personale (vestiti, guanti, stivali) e gli attrezzi usati per interventi successivi in gruppi di pesci diversi;
 - effettuare periodicamente la pulizia delle griglie;
 - operare la distruzione dei cadaveri con modalità che impediscano la diffusione di patogeni (es. incenerimento o interrimento in calce viva) e la disinfezione, con modalità idonee, degli strumenti e degli attrezzi di uso comune.

interventi periodici:

- acquistare materiale proveniente solo da allevamenti con certificata garanzia di sanità;
 - non effettuare l'introduzione o trasferimento di pesci se non controllati preventivamente dal punto di vista sanitario;
 - impiegare materiale indenne (uova e pesci da allevamenti indenni dalle principali forme morbose) ed eventualmente disinfettato;
 - monitorare il controllo del materiale biologico e non che entra in azienda e la eventuale disinfezione di questo (es. uova, acqua di afflusso all'incubatoio)
 - eseguire i controlli sanitari, anche con campionatura ed analisi, di piccoli lotti di soggetti provenienti dai diversi bacini di allevamento;
 - eseguire la pulizia, spurgo e ripristino dei canali di derivazione e di scarico, delle opere di presa ecc.;
- la pulizia e manutenzione delle vasche, dei bacini, dei pozzetti di raccolta, delle sponde, ecc.

Terapie

L'impiego di farmaci in acquacoltura pone il problema di quantificare il tempo di sospensione per i farmaci e dell'inquinamento ambientale da parte di molecole chemioterapiche. I farmaci sono anche possibile causa di rischio sanitario legato alla continua esposizione dell'ittiofauna selvatica a valle dell'allevamento.

L'uso di antibiotici deve:

- essere controllato dal Medico Veterinario
- non deve comprendere quelle sostanze utilizzate in medicina umana per evitare fenomeni di antibiotico resistenza tra i batteri causa di patologie nell'uomo.
- il calcolo delle dosi di mangime medicato deve considerare anche la diminuzione dell'appetito degli animali ammalati.

Vaccinazioni

La vaccinazione rappresenta una pratica estremamente valida nella gestione igienico-sanitaria dell'allevamento dal punto di vista ambientale ed economico

Modalità di pulizia e disinfezione delle vasche d'allevamento.

- Vasche in terra: vanno svuotate, asportati 10 - 15 cm di fango (in cui si trovano i parassiti) e cosparse di calce viva (500 g/m²); deve rimanere vuota per almeno 30 giorni.
- Vasche in cemento: vanno vuotate, asportati i depositi di sostanza organica, lavate con idropulitrici ad acqua calda (almeno 60°C) e carbonato di sodio (soda Solvay al 5%). Durante il ciclo produttivo è periodicamente consigliabile effettuare la pulizia del fondo con sifonatori o pompe in modo da limitare problemi legati alla sostanza organica e depositi di vario genere.

Modalità di pulizia e detersione

Per detergente si intende una sostanza idrosolubile, capace di emulsionare le sostanze grasse.

- è opportuno trattare tutte le superfici lavabili e gli altri attrezzi con getti d'acqua calda ad alta pressione ed un detergente prima di procedere alla vera e propria disinfezione. Infatti la presenza di materiale minerale (calcare) o organico (grasso e proteine) riduce il contatto tra il disinfettante ed il microrganismo, rendendo meno efficaci la disinfezione.
- pulire e detergere prima dell'impiego del disinfettante, per consentire di impiegare minori quantità dello stesso e diminuirne il tempo d'azione;

- dopo l'impiego del detergente, effettuare un accurato risciacquo di tutte le superfici e delle attrezzature trattate allo scopo di rimuovere il materiale disciolto od in sospensione, e di impedire che il detergente vada ad interferire successivamente con le operazioni di disinfezione.
- conservare le schede tecniche dei prodotti che devono essere registrati, per le modalità d'uso degli stessi.

Disinfettanti

L'efficacia di una disinfezione dipende soprattutto dalle modalità d'intervento: bisogna prima di tutto valutare il patogeno che si deve combattere e la natura del substrato su cui si agisce (cemento, acciaio, plastica, acqua "dura", aria ecc.), per poter decidere quale mezzo utilizzare, calcolare il tempo di contatto e, nel caso dei disinfettanti chimici, la concentrazione da usare;

- togliere i residui di sostanza organica quando si agisce sulle strutture o gli strumenti, con una pulizia approfondita e una detersione, per evitare un effetto diluizione si consiglia di agire su superfici asciutte.
- preferire disinfettanti non corrosivi con azione sicura, rapida, potente e duratura nei confronti sia delle forme vegetative che di quelle latenti dei patogeni, possibilmente con ampio spettro di attività e buona penetrazione;
- individuare disinfettanti a bassa pericolosità e nulla tossicità, per gli operatori, per gli animali e per l'ambiente; tra quelli a disposizione preferire disinfettanti altamente biodegradabili che garantiscono l'assenza di residui e scarsa predisposizione a selezionare organismi resistenti.

Art. 13 (Alimentazione)

Lo sviluppo dell'attività di piscicoltura è stato accompagnato da una rapida evoluzione delle tecniche produttive, nei settori della riproduzione artificiale, della ittiopatologia, della mangimistica e della tecnologia d'allevamento. In particolare la tecnica mangimistica ha saputo sostenere i ritmi d'incremento richiesti dagli allevamenti mediante proposte di prodotti innovativi quali i mangimi estrusi. Tali mangimi sono in grado di apportare quote di energia concentrata con un elevato grado di digeribilità della frazione proteica, con l'effetto di contenere i livelli di nutrienti rilasciati nelle acque d'allevamento, anche in presenza di elevate densità di pesce. La ricerca applicata alla tecnologia d'allevamento ha ideato soluzioni nuove che hanno portato all'introduzione di sistemi per l'ossigenazione delle acque e per il controllo dei parametri chimico fisici dell'acqua gestiti da programmi computerizzati.

Il regolamento CE 178/02 determina i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, stabilendo procedure di sicurezza e rintracciabilità dei prodotti alimentari in tutta la filiera.

La comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo (COM 2002-511), individua nella sicurezza dei prodotti dell'acquacoltura uno dei punti fermi su cui verranno riformulati e sviluppati successivi provvedimenti in materia.

Tenuto conto di quanto premesso sopra, l'alimentazione deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- gli alimenti impiegati nel ciclo produttivo dei pesci d'acquacoltura devono essere composti da: farine e oli di pesce, farine e oli di origine vegetale ed eventuali altri componenti conformi alle normative vigenti comunitarie e nazionali;
- l'origine delle materie prime impiegate deve essere "sicura" (certificata), la qualità e la salubrità del mangime devono essere mantenute sotto controllo, fornendo garanzia d'informazione e di tutela sia all'allevatore che al consumatore;
- la formulazione e la modalità di confezione degli alimenti somministrati ai pesci d'allevamento ittico devono tenere conto principalmente di soddisfare i fabbisogni nutritivi particolari della specie interessata (uso di dieta e di mangimi differenziati), l'esigenza di una elevata digeribilità dell'alimento (uso di alimenti estrusi) e al contempo minimizzare l'impatto ambientale acquatico;
- la buona gestione alimentare deve contemplare una procedura capace di assicurare un dosaggio di alimentazione controllato e una corretta conservazione degli alimenti. Il calcolo delle dosi di mangime medicato deve considerare anche la diminuzione dell'appetito degli animali ammalati.

Art. 14 (Specie allevabili)

È vietato l'allevamento e l'immissione nelle acque del fiume Sile e dei suoi affluenti di specie ittiche non compatibili con l'ecosistema fluviale, la cui accidentale immissione possa provocare danni alle specie autoctone.

In generale è vietata l'immissione delle specie provenienti da ecosistemi di altre nazioni e continenti, ed in ogni caso le immissioni a scopo di ripopolamento vanno autorizzate dall'Ente Parco previo parere del

Comitato Tecnico Scientifico, in conformità a quanto disposto dalla vigente legislazione, con il controllo sanitario della Provincia competente per territorio.

Fatto salvo quanto disposto nella L.R. 28 aprile 1998 n. 19 – art. 12, commi 6-7-8, eventuali allevamenti con specie diverse a quelle previste nella Carta ittica Provinciale e da quelle menzionate in allegato al presente Regolamento, devono essere autorizzati e comunicati all'Ente Parco al fine di assicurare il monitoraggio e il controllo delle specie ittiche diverse da quelle non appartenenti al patrimonio ittico locale.

Per l'elenco delle specie allevabili e di quelle vietate si rimanda agli allegati del presente "Regolamento Attività di Piscicoltura",

Art. 15 (Fuga di pesce)

L'*impianto di piscicoltura* deve dotarsi di idonei mezzi per la protezione del fiume da fattori di inquinamento, di tipo biologico, come la fuga di pesce dall'allevamento.

Le griglie di protezione devono essere mantenute in buono stato e in caso di danneggiamento, subito riparate o sostituite. Nella sostituzione si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili a garantire la continuità della barriera fisica per l'impedimento di fughe.

Art. 16 (Passaggi per i pesci)

E' opportuno eliminare o mitigare quelle situazioni riconducibili all'attività antropica in presenza di specie ittiche soggette a migrazioni.

I passaggi per pesci devono facilitare il superamento di ostacoli naturali e artificiali, consentendo così il libero movimento alla fauna ittica naturalmente presente.

Le opere di captazione per l'allevamento del pesce nei corsi idrici superficiali non possono creare una discontinuità fluviale.

Le *pescicoltura* devono quindi prevedere strutture di mitigazione per non ostacolare il libero accesso alle zone riproduttive per diverse specie. Inoltre i passaggi devono essere in grado di attrarre i pesci migratori a monte dell'ostacolo e permettere loro di superare il dislivello idrico.

Accertata la necessità di realizzare un passaggio per pesci, il progetto deve essere corredato di piante e sezioni caratteristiche e di una valutazione relativa alla portata presente nell'opera di risalita nei periodi critici, con una stima degli effetti sulla fauna ittica e quindi dell'efficienza del passaggio.

Sotto l'aspetto costruttivo le soluzioni da adottare possono essere diverse e dettate, oltre che da esigenze strettamente biologiche, anche da limitazioni tecniche. Fattori discriminanti sono: l'efficacia plurispecifica al superamento dell'ostacolo, il basso impatto ambientale e paesaggistico del passaggio per pesci.

Tra le soluzioni esistenti per i passaggi si citano le seguenti tipologie costruttive:

- rami artificiali laterali e rampe di risalita simil-naturali; che rappresentano una soluzione ad elevata compatibilità ambientale;
- passaggi denil. Questo tipo di soluzione è stata riportata qualora sia impossibile realizzare qualsiasi altro tipo di passaggio oppure le sole specie di interesse alla migrazione risultino la trota fario o più in generale i salmonidi.

Art. 17 (Impatto dell'avifauna ittiofaga)

L'area del Parco del Sile annovera tra le varie specie dell'avifauna ittiofaga ospitate e di rilievo per le attività di piscicoltura il cormorano (*Phalacrocorax carbo sinensis*), l'airone cinerino (*Ardea cinerea*) la nitticora (*Nycticorax nycticorax*) e la garzetta (*Egretta garzetta*).

Tali specie sono in rapporti con l'uomo spesso di conflittualità, non tanto per la sottrazione dello spazio naturale da parte delle attività produttive ittiche, ma per i danni diretti da predazione.

In quanto attività pre-esistenti al Parco e comunque inserita in un contesto d'acque che rappresenta una notevole fonte alimentare, non è possibile escludere la possibilità di attuare una piscicoltura nelle aree ove abbonda la presenza di uccelli ittiofagi come nel caso specifico di un parco naturale fluviale con zone umide ad alta valenza ecologica limitrofe.

Affrontare il problema degli ittiofagi in modo che possano integrarsi con l'ambiente naturale, coesistendo con le attività produttive in essere, significa anche porre attenzione alle soluzioni tecniche attivabili in allevamento.

Si prescrivono nella realizzazione di nuove vasche o modifiche dell'esistente, interventi a due livelli principali. Livello progettuale:

- progettare le vasche evitando argini scarsamente declivi, se possibile, e profondità delle vasche inferiori a 50 cm, per non facilitare la predazione;
- limitare le strutture che possano essere sfruttate come posatoi per gli uccelli;
- allevare il pesce di piccola taglia (più soggetto a predazione) con la protezione di strutture idonee.

Livello gestionale:

- non tenere mai le vasche a colmo, lasciando almeno 30-40 cm dal livello del terreno al pelo dell'acqua, ostacolando in questo modo la cattura dei pesci che si avvicinano alle rive;
- evitare dispersioni di mangime che possono attirare gli uccelli controllando di persona la fase di alimentazione;
- perimetrare con arelle, preferibilmente di canna, le vasche con argini in terra, se poco pendenti, al fine di evitare l'avvicinamento dei pesci alle aree di più facile predazione.

In caso di interventi di manutenzione straordinaria devono essere adottate in allevamento coperture con reti anti uccello, attualmente il metodo di protezione più efficace per la *pescicoltura* intensiva:

Tale sistema consente la copertura di ampi bacini permettendo sufficientemente le normali operazioni gestionali.

Rispetto una progettazione iniziale la scelta della misura delle maglie della rete e la sua robustezza sono parametri fondamentali che vanno ponderati accuratamente in funzione del tipo di predatore, della densità del materiale ittico presente, delle condizioni meteorologiche dell'area e del regime economico dell'allevamento, onde evitare nuovi interventi eterogenei.

Inoltre, per evitare che gli aironi possano giungere all'acqua, sarà necessario disporre di uno spazio tra vasca e rete laterale di circa 20-30 cm.

Le strutture e la copertura, in riferimento alle zone di passaggio limitrofi la peschiera quali strade, sentieri ciclo pedonali ecc. devono prevedere una valutazione in rapporto al cono di visuale esterno alla pescicoltura, con opportuno mascheramento tramite siepi e filari alberati.

Anche eventuali cavi tesi tra i pali di sostegno della rete laterale funzionali come base d'appoggio alla rete anti-uccello devono essere resi meno visibili, con adeguata colorazione.

Nuove tipologie di difesa attiva in via di sperimentazione possono essere adottati solo se concordati preventivamente con l'Ente Parco.

Ove non siano efficaci metodi di protezione delle peschiere anche tramite reti di copertura, si possono prevedere convenzioni specifiche tra l'Ente Parco e la Provincia previa valutazione degli organi competenti, che consentano in maniera disciplinata e in osservanza con la legislazione vigente sulla caccia, l'abbattimento selettivo.

Questa possibilità viene contemplata dalla Legge N. 11 febbraio 1992 n. 152 "Norme per la protezione della fauna selvatica" ove all' art. 19 – controllo della fauna selvatica – recita al comma 2 "le Regioni per la tutela .. delle produzioni zooagricole, forestali e ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia..... le Regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi.... delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio". La normativa sopra indicata viene ripresa anche successivamente dalla L. Regionale 9 dicembre 1993 n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" all'art. 17, ove al comma 2 viene riportato "..... le Province per migliorare la gestione del, e delle produzioni zoo-agroforestali ed ittiche la Provincia può autorizzare piani di abbattimento i quali possono essere attuati anche in deroga ai tempi e orari ai quali è vietata la caccia, dai soggetti previsti al comma 2 dell'art. 19 della L.N. 157/92".

Art. 18 (Iniziativa finanziabili)

L'Ente gestore del Parco coordina e promuove programmi e iniziative per ottenere contributi a favore delle aziende ittiche ricadenti nel territorio del Parco relativamente alle norme regionali, statali e comunitarie di finanziamento esistenti, ivi comprese iniziative sperimentali, allevamento biologico, in conformità agli obiettivi di qualificazione ambientale del Parco.

Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al precedente comma 1, di informazione alle attività produttive ittiche, ed in conformità con le previsioni del piano di settore agricoltura, ove formato, l'Ente gestore provvede annualmente alla predisposizione di un *Programma di interventi economici ed incentivi per le attività di piscicoltura e loro modifiche collegate nel Parco*.

Vengono citati a titolo d'esempio i finanziamenti attualmente disponibili:

- Programma comunitario Leader + (2002-2008) - GAL Venezia Orientale – PSL “Dal Sile al Tagliamento” Azione strutturale 6-7-8
- Piano di Sviluppo Rurale (2000-2006) attuazione del reg. CE 1257/99 per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEAOG – garanzia. Interessa tutto il territorio regionale. Sono previsti aiuti per l'agriturismo, l'incentivazione dei sistemi di certificazione di qualità, la diversificazione di attività legate all'agricoltura.
- (SFOP) Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca - DOCUP 2000-2006 – per favorire il settore della pesca e acquacoltura, trasformazione, commercializzazione, promozione dei prodotti ittici e innovazione tecnologica – Asse 3, misure .3.2 - 3.4; Asse 4, misure 4.3 - 4.4 - 4.6
- Bandi locali: Bandi Provinciali o di altri Enti per il finanziamento di progetti di intervento di riqualificazione ambientale

Art. 19 (Sanzioni)

Le sanzioni amministrative si applicano anche per le violazioni delle norme contenute nel presente regolamento, nonché nel caso di interventi posti in essere in assenza delle prescritte autorizzazioni dell'Ente gestore o di denuncia o concessione d'uso o di gestione o in difformità da tali provvedimenti e per opere poste in essere in difformità di convenzioni stipulate con l'Ente gestore.

Ove venisse accertata la responsabilità per la dispersione di materiale da allevamenti *ittico*, l'Ente Parco si riserva eventuali richieste di danni.

Relativamente agli interventi soggetti, in base alla vigente legislazione o dei regolamenti d'uso, ad autorizzazione o denuncia o concessione d'uso o di gestione o convenzione, l'Ente gestore può ordinarne la sospensione in caso di interventi iniziati in assenza di tali atti o in difformità, anche parziale, degli stessi.

Per l'importo delle sanzioni specifiche si rimanda a successive integrazioni del presente regolamento. Le sanzioni amministrative che saranno previste sono emanate dall'Ente gestore con le modalità indicate dai disposti della legge.

Allegati

Tabelle 152/99

LIMITI DI LEGGE PER GLI SCARICHI

Valori limite di emissione in acque superficiali e in fognatura (D.Lgs. 152/99).

Numero parametro	PARAMETRO	Unità di misura	Scarico in acque superficiali	Scarico in RETE FOGNARIA(*)
1	pH		5,5-9,5	5,5-9,5
2	Temperatura	°C	(1)	(1)
3	colore		non percettibile con diluizione 1:20	non percettibile con diluizione 1:40
4	odore		non deve essere causa di molestie	non deve essere causa di molestie
5	materiali grossolani		assenti	assenti
6	Solidi sospesi totali (2)	mg/L	≤ 80	≤ 200
7	BOD ₅ (come O ₂) (2)	mg/L	≤ 40	≤ 250
8	COD (come O ₂) (2)	mg/L	≤ 160	≤ 500
9	Alluminio	mg/L	≤ 1	≤ 2,0
10	Arsenico	mg/L	≤ 0,5	≤ 0,5
11	Bario	mg/L	≤ 20	-
12	Boro	mg/L	≤ 2	≤ 4
13	Cadmio	mg/L	≤ 0,02	≤ 0,02
14	Cromo totale	mg/L	≤ 2	≤ 4
15	Cromo VI	mg/L	≤ 0,2	≤ 0,20
16	Ferro	mg/L	≤ 2	≤ 4
17	Manganese	mg/L	≤ 2	≤ 4
18	Mercurio	mg/L	≤ 0,005	≤ 0,005
19	Nichel	mg/L	≤ 2	≤ 4
20	Piombo	mg/L	≤ 0,2	≤ 0,3
21	Rame	mg/L	≤ 0,1	≤ 0,4
22	Selenio	mg/L	≤ 0,03	≤ 0,03
23	Stagno	mg/L	≤ 10	
24	Zinco	mg/L	≤ 0,5	≤ 1,0
25	Cianuri totali (come CN)	mg/L	≤ 0,5	≤ 1,0
26	Cloro attivo libero	mg/L	≤ 0,2	≤ 0,3
27	Solfuri (come H ₂ S)	mg/L	≤ 1	≤ 2
28	Solfiti (come SO ₃)	mg/L	≤ 1	≤ 2
29	Solfati (come SO ₄)	mg/L	≤ 1000	≤ 1000
30	Cloruri	mg/L	≤ 1200	≤ 1200
31	Fluoruri	mg/L	≤ 6	≤ 12
32	Fosforo totale (come P) (2)	mg/L	≤ 10	≤ 10
33	Azoto ammoniacale (come NH ₄) (2)	mg /L	≤ 15	≤ 30
34	Azoto nitroso (come N) (2)	mg/L	≤ 0,6	≤ 0,6

Numero parametro	PARAMETRO	Unità di misura	Scarico in acque superficiali	Scarico in RETE FOGNARIA(*)
35	Azoto nitrico (come N) (2)	mg /L	≤ 20	≤ 30
36	Grassi e olii animali/vegetali	mg/L	≤ 20	≤ 40
37	Idrocarburi totali	mg/L	≤ 5	≤ 10
38	Fenoli	mg/L	≤ 0,5	≤ 1
39	Aldeidi	mg/L	≤ 1	≤ 2
40	Solventi organici aromatici	mg/L	≤ 0,2	≤ 0,4
41	Solventi organici azotati	mg/L	≤ 0,1	≤ 0,2
42	Tensioattivi totali	mg/L	≤ 2	≤ 4
43	Pesticidi fosforati	mg/L	≤ 0,10	≤ 0,10
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati) tra cui:	mg/L	≤ 0,05	
45	- aldrin	mg/L	≤ 0,01	≤ 0,01
46	- dieldrin	mg/L	≤ 0,01	≤ 0,01
47	- endrin	mg/L	≤ 0,002	≤ 0,002
48	- isodrin	mg/L	≤ 0,002	≤ 0,002
49	Solventi clorurati	mg/L	≤ 1	≤ 2
50	Escherichia coli (3)	UFC/100mL	nota	
51	Saggio di tossicità acuta (4)		il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale	il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale

(*) I limiti per lo scarico in pubblica fognatura indicati in tabella 3 sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 33, comma 1 del presente decreto o in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale. Limiti diversi stabiliti dall'ente gestore devono essere resi conformi a quanto indicato alla nota 2 della tabella 5 relativa a sostanze pericolose .

(1). Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 3°C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1°C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35°C, la condizione suddetta è subordinata all'assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.

(2). Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane valgono i limiti indicati in tabella 1 e, per le zone sensibili anche quelli di tabella 2. Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali recapitanti in zone sensibili la concentrazione di fosforo totale e di azoto totale deve essere rispettivamente di 1 e 10 mg/L.

(3). In sede di autorizzazione allo scarico dell'impianto per il trattamento di acque reflue urbane, da parte dell'autorità competente andrà fissato il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 5000 UFC/100mL.

(4). Il saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su Daphnia magna, possono essere eseguiti saggi di tossicità acuta su Ceriodaphnia dubia, Selenastrum capricornutum, batteri bioluminescenti o organismi quali Artemia salina, per scarichi di acqua salata o altri organismi. In caso di esecuzione di più test di tossicità si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità determina l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione .

elenco delle specie allevabili e di quelle vietate

ELENCO DI SPECIE ALLEVABILI A SCOPI ALIMENTARI

specie ittiche a gestione particolare (allevabili a condizione che venga garantita la massima sicurezza degli impianti):

- Trota iridea
- Salmerino di fonte
- PesceGatto italico (*ictalurus melas*)
- Persico spigola
- Persico Trota
- Persico sole
- Carassio
- Carpa erbivora (Amur)

specie ittiche allevabili a scopi alimentari a gestione ordinaria:

- Salmerino Alpino
- Luccio
- Carpa a specchi
- Carpa reina
- Tinca
- Anguilla
- Persico reale (solo a valle di Quinto)
- Storione

ELENCO DI SPECIE ALLEVABILI A SCOPI DI RIPOPOLAMENTO

- Trota Fario
- Trota Marmorata
- Temolo
- Salmerino Alpino
- Luccio
- Barbo

specie minori:

- Lampreda
- Scazzone

ELENCO DI SPECIE CUI È VIETATO L'ALLEVAMENTO E L'IMMISSIONE

- Siluro d'Europa
- PesceGatto (nelle varie forme africane o americane)
- Abramidi
- Leucischi
- Gambusia (solo nell'alto Sile)
- Gambero rosso (americano)